SEDUTA 18. SITZUNG 1-12-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

ĸ

Ore 10.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: 42 presenti, 4 assenti. L'assemblea è legalmente costituita. Processo verbale della seduta del 30 novembre 1949.

BENEDIKTER (S.V.P.): (Legge il verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidererei che venisse sottolineata, riguardo alla questione delle precedenze, la meraviglia che ho espresso al capogruppo della Democrazia cristiana per la riserva che ha fatto per un ulteriore esame, in quanto a quella famosa seduta dei capigruppo partecipava anche il capogruppo della Democrazia cristiana. Se poi, per ragioni interne è cambiato il regista del gruppo consiliare, non c'entra, ma in quella seduta c'era il capogruppo ingegner Unterrichter, con il quale era stata discussa la questione e si era presa una decisione. Quindi desidero che venga inserita la mia sorpresa, che dopo sette mesi si debba pensarci su.

PRESIDENTE: Nessuno ha altre osservazioni da fare? Il verbale si ritiene approvato.

Continuiamo la discussione del: « progetto di legge elettorale per i comuni della provincia di Bolzano ». Viene ripreso l'articolo 9 che era stato rinviato alla Commissione agli affari generali e dei capigruppo.

Articolo 9: « Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale nei comuni divisi in frazioni o che furono formati mediante unione di comuni, i quali anteriormente al 1º gennaio 1925 erano separati, può ripartire il numero dei consiglieri fra le frazioni o i cessati comuni in relazione alla popolazione. All'uopo occorre una proposta di almeno un terzo degli elettori della rispettiva frazione o del cessato comune, la quale deve essere presentata al comune che la trasmette immediatamente alla Giunta provinciale assieme al parere del sindaco e, ove esista, della Giunta comunale.

Se la proposta è accolta dalla Giunta provinciale, i consiglieri assegnati ad ogni frazione o cessato comune, vengono eletti dai loro elettori con votazione separata. In ogni frazione o cessato comune sarà eretta almeno una sezione ».

È aperta la discussione sull'articolo 9.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Stamane si è discusso su questo articolo, sempre con l'intendimento di trovare una soluzione. È stato deciso, con il consenso abbastanza largo di coloro che hanno partecipato alle discussioni, di inserire, come terzo comma di questo articolo, l'affermazione del tenore seguente: «La Giunta provinciale, per accogliere le proposte, deve assicurarsi che venga garantito al gruppo linguistico della minoranza, la rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 54 dello Statuto. La decisione è comunicata al comune che ha fatto la richiesta e deve essere affissa, per otto giorni, all'albo comunale. Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro 8 giorni dalla partecipazione della decisione della Giunta provinciale al comune ».

CAMINITI (P.S.I.): Da chiunque vi abbia interesse.

PRESIDENTE: È aperta la discussione.

SALVETTI (P.S.I.): La formula che sento in questo momento, è un'elegante soluzione per le difficoltà, ma il problema centrale che ci siamo proposti ieri, mi sembra non sia risolto; tutto è subordinato a quella che può essere la volontà di una minoranza individuale, di un gruppo che persegue vagamente le sue difficoltà. Se, per ipotesi, il ricorso viene accettato, non ci sono che due vie. O rifiutare la separazione di frazioni, o applicare il sistema per garantire la separazione per frazioni. Possiamo pretendere che la Giunta di Bolzano debba sostituirsi a noi,

se non siamo riusciti noi a trovarlo? Quindi mi pare che sia una forma aggirante ma che non risolve il problema.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lei forse ha un poco frainteso. Abbiamo dimostrato che con il sistema proporzionale non ci sarebbe danno alcuno, comunque, perché non ci siano dubbi, abbiamo precisato chi deve decidere. Questo era scritto nella legge: la Giunta provinciale per adesso deve salvaguardare i diritti etnici della minoranza ed abbiamo aggiunto che la Giunta provinciale, nel decidere, deve tenere conto dell'articolo 54. Quando la Giunta provinciale è di opinione che le elezioni frazionali possono fare un danno ad una minoranza etnica, in omaggio all'articolo 54 proibirò le elezioni frazionali e basta.

CAMINITI (P.S.I.): Ringrazio il Presidente della Giunta e tutti i consiglieri i quali hanno dato il loro contributo per la soluzione di questo problema, che, dal lato politico poteva diventare spinoso. Può darsi che qualche consigliere non rimanga soddisfatto per la struttura tecnica della soluzione, ma data la natura dell'articolo e date soprattutto le conseguenze che ne potevano derivare per l'applicazione piena di questo disposto dell'articolo 9, mi dichiaro completamente soddisfatto.

MITOLO (M.S.I.): Anch'io mi dichiaro soddisfatto della proposta presentata e la trovo tale da poter garantire i diritti della minoranza.

PARIS (P.S.L.I): Sembrerà forse strano che un consigliere di Trento si dichiari non soddisfatto di una soluzione accettata dai consiglieri di Bolzano. Tuttavia io osservo che è sempre questione di numero opinabile e non precisabile se non approssimativamente, e presuppone sempre il contrasto forte di natura stabile fra i due gruppi etnici, perché non possiamo pensare che ci siano cittadini di lingua italiana che votino per un candidato tedesco, o viceversa. Allora come facciamo a stabilire? Voi prendete a base una situazione cristallizzata e volete eternare questa situazione. Dico che questo è il danno. Io miro più lontano, al superamento di questa situazione nazionalistica, non alle questioni piccole dell'Alto Adige, ma anche a quelle più grandi. Mi voglio tenere fedele a questo principio e voterò contro la questione.

MITOLO (M.S.I.): Io non capisco le intenzioni di Paris. Le situazioni cristallizzate alle quali lui accenna, sono quelle previste e sancite dallo Statuto, il quale parla di minoranza di due gruppi etnici. Egregi Signori, sono ormai non solo due termini, ma anche due entità giuridiche e politiche sancite dallo Statuto dell'autonomia che voi, Signori dell'estrema sinistra come del centro, avete voluto. Trovo, caro Paris, questo tuo intervento, quanto mai privo di coerenza con i principi che hanno guidato te ed il partito che rappresenti nella questione autonomia. Qui si tratta di garantire quella che è una situazione non solo politica ma anche giuridica dell'Alto Adige e se abbiamo accettato questa proposta che è stata fatta e la riteniamo accettabile, è perché vediamo che garantisce i diritti della minoranza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi associo a quello che ha detto Mitolo e aggiungo che son già due volte che Paris dice che non è possibile che cittadini di lingua italiana votino candidati di lingua tedesca e viceversa. Ora vedi, Paris, io ammetto senz'altro che ci siano dei cittadini di lingua italiana che votino dei candidati di lingua tedesca, ma non ammetto il contrario. Quindi la soluzione suggerita va molto bene.

PARIS (P.S.L.I.): Io credo che la testimonianza del consigliere Amonn mi dispensi dal pronunciare delle parole. Certo che mi vedrei avvilito, rammaricato, se fosse vero quanto afferma il consigliere Cristoforetti e non vedo che non possa scaturire, da questo suo giudizio, una menomazione degli italiani che risiedono in Alto Adige. Io ritengo che persone ottime ci siano da una parte e dall'altra, come ci saranno persone che non si possono qualificare ottime. Quello che ha detto l'avvocato Mitolo mi insegna che le leggi tendono a fotografare una situazione presente. Io ho detto che guardo al futuro e sarei ben felice se questo contrasto non ci fosse; se non fossimo qui a litigare per un consigliere di lingua tedesca o un consigliere di lingua italiana, allora avremmo raggiunto il nostro scopo.

MITOLO (M.S.I.): Tutti saremmo felici, caro Paris!

DEFANT (A.S.A.R.): Si può ragionevolmente accettare la proposta del Presidente Odorizzi che rispecchia una situazione storica che non è mutabile, almeno nel primo tempo immediato. Le ragioni ideologiche ed idealiste esposte da Paris sono bellissime. Mi augurerei che ci fosse il paradiso terrestre, ma purtroppo non è così. Dobbiamo riconoscere che in questo campo è stata rispecchiata la situazione storica. Il fatto poi che ci siano degli italiani che votano per i tedeschi e dei tedeschi che votano per gli italiani non cam-

bierà la situazione. La maggioranza enorme dei tedeschi voterà per i tedeschi e la maggioranza enorme degli italiani voterà per gli italiani, qui ed in tutte le zone di confine d'Europa. Quindi vedo la proposta del Presidente della Giunta come la più logica per la situazione.

PARIS (P.S.L.I.): Ci insegni la Svizzera.

AMONN (S.V.P.): Vedo in questo terzo comma veramente il buon senso e l'ottima volontà di arrivare ad una via conciliativa. Però a me personalmente dispiace, e credo che potrebbe creare molte difficoltà, giacché qui ci sono due fattori diversi: uno è la appartenenza al gruppo linguistico e l'altro sono i partiti, perché sia nella Regione, sia nella Provincia, sia nei Comuni sono rappresentati i partiti e non i gruppi linguistici. Abbiamo diversi partiti nell'Alto Adige - Comunista, Socialista, Socialisti di destra, Democrazia cristiana, Südtiroler Volkspartei ecc. — alcuni partiti hanno candidati di lingua tedesca nel loro seno, dunque come si può, dopo le elezioni, indagare quanti italiani e quanti tedeschi siano nel comune e fare una ripartizione in base ai gruppi etnici? Personalmente quindi mi dispiace, ma non sono d'accordo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Credo che il signor Amonn abbia frainteso. Qui non si parla della composizione della Giunta e del Consiglio comunale. Su questa è già stato deciso. Si tratta ora delle elezioni frazionali. In una frazione riteniamo che non si possano tenere le elezioni frazionali perché questo potrebbe andare a danno della minoranza? Certo ci vorrà una base per dire questo. Abbiamo il registro della popolazione stabile, abbiamo il risultato delle elezioni del 28 novembre, se non saranno al mil-

lesimo le trascrizioni da una lista all'altra, nelle prossime elezioni, non sarà tanto grave. Poi c'è la lista elettorale, dalla quale si può vedere se questo è italiano o tedesco. Ora, ammesso anche che un italiano voti una lista tedesca, ed ammesso anche che un tedesco voti una lista italiana, questo non fa regola, fa l'eccezione, quindi un criterio base lo abbiamo.

AMONN (S.V.P.): Però io penso che non si tratta di minoranza, perché per esempio, il Partito socialdemocratico potrebbe entrare nella votazione come minoranza di lingua italiana.

SALVETTI (P.S.I.): Non è una minoranza etnica.

AMONN (S.V.P.): Ogni partito non è rappresentato; sarebbe rappresentato se conteggiasse la frazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Herr Amonn, es ist notwendig zu erklären: es handelt sich um die Aufrechterhaltung des Fraktionswahlrechtes.

(Signor Amonn, è necessario dichiarare: trattasi di mantenere il diritto elettorale per gruppi).

AMONN (S.V.P.): Es handelt sich hier nicht um ethnische Gruppen, sondern um Parteien, die zu kurz kommen. Hinsichtlich des Fraktionswahlrechtes wollen wir eine Lösung suchen. Es handelt sich hier um Parteien und nicht um ethnische Gruppen!

(Qui non si tratta di gruppi etnici, ma di partiti, che ci rimettono. In merito al diritto elettorale per gruppi vogliamo cercare una soluzione. Si tratta qui di partiti e non di gruppi etnici!). BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist im Gesetz nie die Rede von ethnischen Listen. Es ist mit Absicht die Aufstellung von Listen mit Kennzeichen, die den ethnischen Gruppen entsprechen, ausgeschlossen worden. Es hat einmal ein Vorschlag bestanden, ein Kennzeichen zu tragen, ob sie eine deutsche oder eine italienische Liste ist. Das ist aus dem Gesetz verschwunden. Es gibt konkurrierende Listen, gruppi concorrenti. Es wird im Artikel 54 vorgesehen werden, dass die ethnischen Gruppen, die vorhanden sind, in der Zusammensetzung des Gemeinderates einander nicht übervorteilen.

Beim Fraktionswahlrecht, wo das Provinzialsystem angewendet wird, ist es der Landesausschuss, der diese Fraktionswahl gestatten kann, iedoch nicht gestatten muss. Wir haben auf das Fraktionswahlrecht bestanden, weil es von grosser Wichtigkeit ist; über Kontrolle des Regionalausschusses würde die Entscheidung des Landesausschusses statthaft sein.

(Nella legge non si parla mai di liste etniche. Con intenzione è stata esclusa la presentazione di liste con contrassegni corrispondenti ai gruppi etnici. Esisteva una volta una proposta di portare un contrassegno che indichi, se sia una lista tedesca o una lista italiana. Ciò è sparito dalla legge. Esistono liste concorrenti, gruppi concorrenti. All'articolo 54 sarà provveduto affinché i gruppi etnici esistenti non si ingannino reciprocamente nella composizione del consiglio comunale.

Nel caso del diritto elettorale per gruppi, dove si applica il sistema provinciale, è la Giunta provinciale che può ma non deve permettere tale elezione per gruppi. Abbiamo insistito per il diritto elettorale per gruppi essendo di grande importanza; su controllo della Giunta regionale sarebbe ammissibile la decisione della Giunta provinciale).

STROBL (S.V.P.): Ich möchte die Frage aufwerfen, u. zw. wird in vielen Gemeinden eine gemeinsame Liste aufgestellt zwischen den zwei ethnischen Gruppen. Gott sei Dank ist das Verhältnis draussen auf dem Lande zwischen den zwei ethnischen Gruppen viel besser, als es viele Herren hier wünschen. Bei dieser Aufstellung wird es vorkommen, dass man nicht nach der nationalen Zugehörigkeit der Kandidaten frägt, sondern nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und Tüchtigkeit; man wird sagen, dieser oder jener ist geeignet als Gemeinderat, ganz gleich welcher Volksgruppe er angehört. Wenn Sie vielleich die Sache übersetzen!

PRESIDENTE: Il vice-Presidente tradurrà!

TOMA (IND.): Penso che, almeno per quanto riguarda il mio gruppo, con l'introduzione di questa variante e con l'assicurazione che, in caso di contestazione e di divergenze nell'applicazione del concetto fondamentale dello Statuto, si può essere d'accordo.

Abbiamo la possibilità di ricorso alla Giunta regionale. Pertanto io aderisco alla proposta di inserire quella variante che dà la garanzia alle elezioni.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Strobl poneva un problema. Diceva che in molti comuni dell'Alto Adige c'è un perfetto accordo fra italiani e tedeschi e potrebbe darsi che si facessero liste miste uniche. Se avvenisse questo, cosa succederebbe poi nella composizione del Consiglio, agli effetti dell'articolo 54?

Succede che il risultato (secondo le preferenze date a ciascun candidato) darebbe una Giunta comunale conforme alla composizione linguistica del Consiglio comunale. Non vedo difficoltà.

Wenn in einer Gemeinde auf Grund der guten Zusammenarbeit eine Liste aufgestellt werden soll, das wird keine Schwierigkeiten mit sich bringen. Auf Grund der gemeinsamen Liste werden die Kandidaten, die am meisten Vorzugsstimmen bekommen haben, in den Gemeinderat gewählt. Es ist klar, dass in den Gemeinderat Leute italienischer und deutscher Zunge gewählt werden; so wird die Zusammensetzung des Gemeinderates sein.

(Se in un comune in base alla buona collaborazione dovesse essere presentata una lista, ciò non comporterebbe alcuna difficoltà. In base alla lista comune i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze saranno eletti nel consiglio comunale. È chiaro che nel consiglio comunale saranno elette persone di lingua italiana e di lingua tedesca; corrispondentemente si avrà la composizione del consiglio comunale).

CAMINITI (P.S.I.): Non ho condiviso il pensiero espresso da Paris per un fatto semplicissimo: perché io vivo insieme agli altri consiglieri di Bolzano che hanno parlato, vivo la situazione di Bolzano giorno per giorno ed egli la vede solo da lontano . . . .

PARIS (P.S.L.I.): Nove anni ho vissuto in quei paesi . . .

CAMINITI (P.S.I.):...restando a Trento e con la mentalità rosea di poeta. Io sono veramente lieto che si possa ogni tanto fare i poeti, perché vorrei farlo anch'io. Ma non posso condividere le sue conclusioni perché la realtà, come diceva Defant, è quella che è e non solo nella storia, ma anche nell'economia,

nella politica attuale. Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dal consigliere di lingua tedesca Strobl, io voglio augurarmi che non si arrivi a questa lista unica, perché allora le preoccupazioni sarebbero veramente gravi. Passiamo ad un esempio indispensabile in questi casi. Poniamo che in un comune di mille abitanti ci sia una lista unica con 40 candidati, e che di questi 40 candidati 25 fossero di lingua tedesca e 15 di lingua italiana. Ma certamente al momento di fare le elezioni, la maggioranza delle preferenze cadrebbe sui 25 di lingua tedesca ed allora in quel comune avremmo il consiglio formato da 15 di lingua tedesca e nessuno di lingua italiana.

AMONN (S.V.P.): Proprio nei vostri partiti avete dei candidati tedeschi!

CAMINITI (P.S.I.): Nel nostro partito, nel mio partito non è stato mai incluso alcun candidato di lingua tedesca. Se in altri partiti sono stati inclusi candidati di lingua tedesca, questo non significa che si sia fatta in un comune una lista unica di candidati. Questo, se mai, significa che in varie liste c'è stato da scegliere di più. Ma, ripeto, altro è parlare di lista unica in un comune, ed altro è parlare di varie liste nelle quali ci sono candidati di lingua tedesca ed italiana. A questo proposito dirò che non ci sarebbe nulla da eccepire se ci fosse più di una lista, ma nel caso che ci fosse una lista unica, penso che ci si dovrebbe adoperare per impedirlo. Sia nel caso che vengano solo consiglieri di lingua tedesca, come nel caso che vengano solo consiglieri di lingua italiana. Cosa direste voi se in Bolzano, dove gli italiani sono il 70% degli abitanti, si facesse una lista unica e la maggioranza delle preferenze venisse data ai consiglieri

di lingua italiana ed il comune fosse in mano italiana? Protestereste certamente, ed è giusto, avete ragione. Dovete dare ragione anche a noi, quindi, quando cerchiamo di impedire che altrettanto avvenga nei comuni dove voi avete la maggioranza. Concludendo, penso che la proposta fatta dal signor Presidente della Giunta risponda effettivamente a quelle che sono le esigenze attuali. Del resto facciamo una legge che non so se andrà in porto e, anche se andrà in porto, è una legge provvisoria. Mi voglio augurare che fra quattro anni non ci sia bisogno né di questa discussione, né di leggi del genere, ed allora saremo nel paradiso di Paris.

PARIS (P.S.L.I.): Io mi auguro che l'attributo datomi dal consigliere Caminiti sia vero e sarei felice di vedere il mondo roseo, però faccio osservare che ci sono anche i poeti catastrofici.

È vero, nella Federazione di Bolzano del mio partito c'è stato un felicissimo connubio fra socialdemocratici italiani e socialdemocratici di lingua tedesca, e al comune di Bolzano siede un consigliere socialdemocratico di lingua tedesca che, fino ad ora, si è comportato magnificamente e io vedrei con gioia il diffondersi di questo sistema.

BALISTA (D.C.): C'è una proposta di completamento: inserire i termini di presentazione della domanda per elezioni separate, di cui all'articolo 9.

BENEDIKTER (S.V.P.): Erano previsti i termini nel progetto originale, poi si è ritenuto di prescindere perché era difficile stabilirli. Bisognerebbe vedere quando saranno fissate le elezioni. BALISTA (D.C.): Quanti giorni prima dell'indizione e quanti giorni dopo dell'indizione?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Neppure la legge nazionale lo dice.

BALISTA (D.C.): Allora lasciamolo via.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Zusatz zu Artikel 9, welcher des Fraktionswahlrecht sanktioniert, wird folgendermassen anerkannt: Der Landesausschuss soll bei Annahme, bei Genehmigung des Fraktionswahlrechtes, sich überzeugen, dass beide ethnische Gruppen in der Gemeinde die verhältnismässige Vertretung laut Artikel 54 des Autonomiestatutes gesichert haben. Die Entscheidung des Landesausschusses wird der Gemeinde mitgeteilt und muss 8 Tage an der Gemeindeanschlagtafel angebracht sein. Jeder, welcher hierzu Interesse zeigt, kann an den Regionalausschuss innerhalb weiterer 8 Tage rekurrieren.

(Il comma aggiuntivo all'articolo 9 che sanziona il diritto elettorale per gruppi è rinonosciuto come segue:

La Giunta provinciale in caso di accettazione o approvazione del diritto elettorale per gruppi deve accertare che ambedue i gruppi etnici del comune abbiano assicurata la rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 54 dello Statuto di autonomia. La decisione della Giunta provinciale viene comunicata al comune e deve essere pubblicata per otto giorni all'albo comunale. Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Giunta regionale entro i successivi otto giorni).

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per questo comma aggiuntivo all'articolo 9, è pregato di alzare la mano. 33 favorevoli; 5 contrari; 1 astenuto.

L'articolo 9 con il comma aggiuntivo è approvato con 33 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto.

Passiamo al II° comma dell'articolo 11, rimasto sospeso perché collegato con l'articolo 9. Chi è d'accordo per il II° comma dell'articolo 11 nella sua attuale formulazione è pregato di alzare la mano. 33 favorevoli; contrari nessuno; 3 astenuti. Il II° comma dell'articolo 11 è approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti.

Il IIº comma dell'articolo 13 era pure rimasto sospeso perché in rapporto con l'articolo 9. Chi prende la parola sul IIº comma dell'articolo 13?

PARIS (P.S.L.I.): Cosa vuol dire « comuni cessati »? Io propongo di cancellare, perché ora sono frazionati.

PRESIDENTE: Siccome la dicitura ricorre nell'articolo 9, non è male che rimanga anche qui per maggiore chiarezza. Se nessuno prende la parola, il II° comma dell'articolo 13 viene posto in votazione. Chi è d'accordo per il II° comma dell'articolo 13 è pregato di alzare la mano. 33 favorevoli; 3 astenuti. Il II° comma dell'articolo 13 è approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti.

Gli articoli 14 e 15 sono stati approvati all'unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 16.

BALISTA (D.C.): Io ieri avevo fatto una proposta di emendamento a questo articolo chiedendo che dove si parla del Presidente della Giunta provinciale, si dicesse « regionale» e su questa proposta parecchi consiglieri si sono espressi e hanno fatto dichiarazioni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo proporre un emendamento al comma successivo, ma prima vorrei parlare in merito alla propostaa dell'avvocato Balista. La sua proposta mira — sia pure con menomazione delle sue attribuzioni — a dare una garanzia ai cittadini italiani, minoranza in Alto Adige; questa garanzia è superflua perché, se il Presidente della Giunta esorbitasse, secondo il nostro giudizio da quelle che sono le sue prerogative e giungesse ad annullare questa nomina, è sempre ammesso il ricorso all'organo di giustizia amministrativa della Regione. Non vedo la necessità di menomare le attribuzioni del Presidente della Giunta provinciale. Tengo a dare atto da parte del mio gruppo alla dichiarazione dell'avvocato Balista, il quale rinunciava alle sue prerogative per il bene della minoranza italiana.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lei vuol trovare nelle idee dell'avvocato Balista la intenzione di affermare che, per garanzia, era necessario il Presidente della Giunta regionale. Questo atto dava al Presidente della Giunta provinciale una vera sfiducia, mentre non credo che l'avvocato Balista volesse fare atto di sfiducia verso il Presidente Erckert.

BALISTA (D.C.): No; è una questione di principio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Le mie parole non esprimevano nessun atto di sfiducia nei riguardi dell'attuale Presidente della Giunta provinciale.

DEFANT (A.S.A.R.): Sull'accostamento del prefetto alla situazione del Presidente della Giunta regionale, non sono d'accordo; respingo la proposta. Mi domando piuttosto quale sarebbe questo organo di giustizia amministrativa?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quello voluto dallo Statuto.

DEFANT (A.S.A.R.): Se si riferisce ad un organo inesistente, esistente solo in linea teorica!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sta a voi, autonomisti, tener fede allo Statuto.

DEFANT (A.S.A.R.): Ma noi avremmo fatto anche altre cose, se fosse dipeso da noi!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sì, la Repubblica di San Vigilio!

DEFANT (A.S.A.R.): Può darsi, anche la Repubblica di San Vigilio!

ERCKERT (S.V.P.): Per quanto riguarda il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, la Regione voleva proporre che fino a quando questi organi non esistono, decida la Giunta regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Le considerazioni svolte dal consigliere Cristoforetti, appunto per quanto riguarda la possibile protezione della minoranza, sono evidenti e sono concludenti. Esiste la possibilità, nell'ipotesi di un errore o di una cattiva volontà, che non si può affacciare nei confronti delle persone attualmente in carica, di ricorso all'organo di giustizia amministrativa. Anche visti i verbali che non hanno avuto la portata a cui si faceva riferimento ieri sera, nelle parole dell'Assessore, accetto anch'io l'articolo così come è formulato. Vorrei quasi dire a

Balista di non insistere nella sua proposta, per quanto riguarda l'organo di giustizia amministrativa. È esatto mettersi davanti anche la possibilità che l'organo non venga costituito con troppa sollecitudine, ma spero di poter affermare, anche a nome dei colleghi che collaborano nella Commissione per le Norme di attuazione, che non dovrebbe andare via molto tempo prima che si riesca a concretare il provvedimento, anche per la costituzione di questo organo. La proposta ad ogni modo, del signor Presidente provinciale di Bolzano, di investire delle decisioni la Giunta regionale, in quanto non esiste ancora l'organo di giustizia amministrativa, mi sembra una proposta ragionevole e, senz'altro accettabile, che per parte mia accetto. Volevo dire a Cristoforetti che l'abolizione del termine per la questione di legittimità non sembrerebbe, dal punto di vista giuridico, necessaria, perché il Presidente della Giunta provinciale annulla la nomina del sindaco solo per questioni di legittimità e non di merito: la può annullare solo se il sindaco si trova nel caso di non eleggibilità, o nelle ipotesi previste dall'articolo 17. Quindi tutte le volte che si presenterà un caso di provvedimento del genere, il provvedimento sarà sempre preso in legittimità. Quindi non vedo la ragione della proposta Cristoforetti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Recedo dalla richiesta.

CAMINITI (P.S.I.): Ieri ho fatto presente i motivi di ordine giuridico per i quali ritenevo di aderire alla proposta dell'avvocato Balista. Noi diciamo che esiste una garanzia contro il decreto di annullamento emesso dal Presidente della Giunta. Ma ammettiamo invece l'altra ipotesi, che cioè il Presidente

della Giunta — qui escludo completamente la persona, parlo di un Presidente di Giunta qualsiasi — non faccia il decreto di annullamento, ed allora qui manca la garanzia, perché se il Presidente non fa, sotto la sua personale responsabilità, il decreto di annullamento, il sindaco, e il consiglio rimangono. Quindi, sempre nell'interesse del buon andamento delle cose, suggerisco di studiare più attentamente questo articolo e possibilmente di riprenderlo in esame dopo una maturazione maggiore, a meno che non si voglia accettare la proposta Balista.

BENEDIKTER (S.V.P.): La formulazione dell'articolo 16 e il campo del quale si discute, è riportata dalla legge nazionale, nella quale non è previsto il caso di cui ha parlato Caminiti, perché ciò si risolverebbe in un inadempimento ed una violazione di legge. C'è anche nello Statuto speciale che si può richiamare all'adempimento della legge; si possono anche prendere dei provvedimenti per questi inadempimenti e violazioni di legge. Quindi una inadempienza consistente in una non attività che si risolverebbe in una violazione di legge, può essere punita con i mezzi che lo Statuto speciale ed altre leggi statali prevedono per inadempianze da parte del Presidente della Giunta provinciale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Però, tenuto conto che la situazione è così anche nella legge nazionale, lascierei le cose come stanno, anche per la ipotesi prevista da Caminiti.

PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo all'articolo 16: « Contro il decreto del Presidente della Giunta provinciale può il consiglio comunale già eletto ricorrere per

questioni di legittimità all'organo di giustizia amministrativa nella Regione, ed in attesa della sua istituzione, al Presidente della Giunta regionale. Lo stesso può intervenire nel caso in cui il Presidente della Giunta provinciale non emetta il decreto di annullamento di cui al comma in parola».

Chi prende la parola sull'emendamento?

ERCKERT (S.V.P.): Preferirei la dizione che ha proposto il Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l'emendamento?

CAMINITI (P.S.I.): C'è una proposta Balista, che è di ieri sera.

CRISTOFORETTI (M. S. I.): Votiamo per quella.

PRESIDENTE: Non è stata presentata alcuna formulazione scritta.

BALISTA (D.C.): Sostituire alla parola « provinciale » nel penultimo comma, la parola « regionale ».

PRESIDENTE: È posta ai voti la proposta Balista di sostituire la dizione: « contro il decreto del Presidente della Giunta provinciale », con « Presidente della Giunta regionale ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Es kommt der vorletzte Absatz des Artikels 16 zur Abstimmung, u. zw. mit einer Änderung, die von Doktor Balista vorgeschlagen worden ist. Diese Abänderung ist, dass man anstatt « Präsident des Landesausschusses », « Präsident des Regionalausschusses » hineinsetzt.

(Si vota il penultimo comma dell'articolo 16, e cioè con una modifica proposta dal dottor Balista. Tale modifica vuole sostituire la dizione: « Presidente della Giunta provinciale » con « Presidente della Giunta regionale »).

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Balista, al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 16. Chi è d'accordo?

BALISTA (D.C.): Ritiro il mio ordine del giorno e mi astengo da qualsiasi votazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der letzte Vorschlag, der vom Präsidenten des Regionalausschusses ausgeht, ist fongender: Der Präsident des Landesausschusses hebt die Ernennung des Bürgermeisters auf, wenn sich derselbe in einer Situation der Unwählbarkeit befindet. Das Dekret des Präsidenten des Landesausschusses hat der Gemeinderat aus Gründen der Rechtmässigkeit an das Organ für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Region zu übergeben, oder in Erwartung dessen Aufstellung, an den Präsidenten des Regionalausschusses.

(L'ultima proposta che è stata presentata dal Presidente della Giunta regionale è la seguente: Il Presidente della Giunta provinciale annulla la nomina del sindaco, se lo stesso si trova in una situazione di ineleggibilità. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale deve essere trasmesso dal consiglio comunale per motivi di legittimità all'organo di giustizia amministrativa nella Regione, o in attesa della costituzione dello stesso al Presidente della Giunta regionale).

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 16 con il comma aggiuntivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. DEFANT (A.S.A.R.): Voto per l'emendamento.

PRESIDENTE: È ben chiaro!

CAMINITI (P.S.I.): Noi votiamo contro!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. 29 favorevoli; 1 contrario; 2 astenuti. L'articolo 16 è approvato con l'emendamento aggiuntivo con 29 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.

Articolo 17

MITOLO (M.S.I.): Ieri avevo osservato che nel testo dell'articolo 16 mancava un riferimento alla Giunta.

PRESIDENTE: L'avvocato Mitolo osserva che ci vuole un richiamo alla Giunta, perché si parla della nomina del sindaco, ma non della nomina della Giunta comunale. Viene proposto un articolo 16 bis, da inserirsi poi nell'articolo 16: « Nella stessa seduta il Consiglio comunale elegge ecc. ».

MITOLO (M.S.I.): A maggioranza assoluta di voti?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Questo è detto nella legge comunale e provinciale.

MITOLO (M.S.I.): Bisogna dirlo nell'articolo.

BENEDIKTER (S.V.P.): C'è la legge comunale e provinciale 1915 che all'articolo 134 regola l'elezione della giunta municipale. Questo articolo rimane in vigore. Non è per nulla abrogato e sarà riferito e riportato nella futura legge comunale e provinciale della Re-

gione Trentino-Alto Adige. Ora noi riportiamo questa breve dizione solo per dire che l'elezione della Giunta deve avvenire nella stessa seduta.

MITOLO (M.S.I.): D'accordo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es soll im Artikel 16 eingefügt werden: «In der gleichen Sitzung erwählt der Gemeinderat den Gemeindeausschuss », damit festgesetzt bleibt, wann er ihn wählen soll; das andere ist im Gemeindeordnungsgesetz bereits enthalten.

(All'articolo 16 dovrebbe essere inserito: « Nella stessa seduta il consiglio comunale elegge la giunta comunale », affinché sia stabilito quando la debba eleggere; il resto è già contenuto nella legge sull'ordinamento del comune).

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'articolo 16 bis è pregato di alzare la mano. Approvato.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Vorrei avere un chiarimento su una parola dell'articolo 16. Nelle elezioni comunali di Bolzano, quando ci fu la prima seduta, c'era la controversia sul consigliere più anziano: è l'anziano d'età, o come poi è risultato, il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti ? Siccome questo problema sorgerà negli altri comuni, è bene chiarire. A Bolzano è stato il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti.

BANAL (D.C.): La stessa formulazione c'era per le elezioni del Consiglio regionale e « anziano » è stato interpretato come più vecchio. L'ha fatto notare lo stesso consigliere Negri ed ha incominciato con un «purtroppo». Quindi anziano è il più vecchio.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non sempre.

BANAL (D.C.): In realtà, qui non si tratta di carriera, perché sono tutti eletti nel medesimo momento. È la prima volta che si riuniscono, ed il consigliere anziano è quello che ha maggiore età. Se hanno dato un'altra interpretazione a Bolzano, hanno sbagliato.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che questo problema sia già risolto dalla legge comunale e provinciale, la quale, ripeto, da ragione alla interpretazione del vice-Presidente del Consiglio. Però non ricordo la disposizione precisa.

PRESIDENTE: Se non c'è convenzione, come nel caso del corpo diplomatico, si deve intendere, come anziano, il più vecchio.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lasciamo la cosa ai singoli comuni.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sull'articolo 17.

CAMINITI (P.S.I.): Riproduce il testo della legge.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 18. È aperta la discussione sull'articolo 18. Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 18. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 19.

BENEDIKTER (S.V.P.): Come già rilevato nella relazione della Commissione legislativa, la parte seconda contiene disposizioni di carattere tecnico che sono riprodotte dalla legge statale. Io proporrei per la parte seconda, come anche per la parte terza, la procedura più snella di votazione ed il genere di votazione, nel senso che si voleva prima leggere tutti gli articoli, si leggono e si votano poi nel loro complesso, a meno che non ci siano osservazioni da fare. Si votano poi, oppure si votano poi senza aver letti tutti questi articoli dal 18 fino alla fine, perché si può presupporre che tutti i consiglieri li abbiamo esaminati e letti nella loro relazione dove sono riportati dalla legge nazionale.

PRESIDENTE: In quanto questi articoli sono riportati dalla legge nazionale, la procedura può essere più spedita.

(Gli articoli fino al 25 vengono approvati). La seduta è sospesa; si riprende alle ore 15.

(Ore 12,35).

(Ore 15,20).

PRESIDENTE: La seduta è ripresa. È aperta la discussione sull'articolo 25.

BENEDIKTER (S.V.P.). L'articolo 25 riproduce tale e quale l'articolo 27 della legge comunale, decreto legislativo 7.1.46.

CAPRONI (P.P.T.T.): Non sarebbe opportuno, dato che questo articolo 25 contiene disposizioni penali, portarlo alla terza parte affinché non sorgano poi delle difficoltà? Questa seconda parte, praticamente, riporta gli articoli della legge statale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Trattandosi di multe e procedura con giudizio per direttissima, e quindi di carattere amministrativo, può anche restare in questa seconda parte. Del resto, la stessa legge contiene la parte cosidetta tecnica.

CAPRONI (P.P.T.T.): Non insisto.

PRESIDENTE: Articolo 26.

SAMUELLI (D.C.): Qui dice « che sappiano leggere e scivere », e poi parla di notai e funzionari. È sperabile che sappiano leggere e scivere! Propongo l'abolizione.

PRESIDENTE: Articoli 27, 28, 29, 30.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Queste sanzioni penali sono quelle previste da un decreto; quindi sarebbe bene richiamare il decreto, perché noi non possiamo fissare sanzioni penali.

VINANTE (P.S.I.): Può richiamarsi alla presente legge, in quanto l'articolo 25, che prevede le penalità, vi è contenuto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'articolo 25 non è stato ancora votato.

PRESIDENTE: È stato stabilito che questi articoli vengano esaminati e votati alla fine, globalmente.

Articolo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. All'articolo 38, ultima riga, si porta alle 22 l'ora indicata come termine della votazione. « La votazione continua . . . ma non oltre le ore 21 con la facoltà di portarla alle 22 ».

Articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Riferendoci ad una osservazione che era stata fatta da alcuni consiglieri riguardo alla forma di questa legge, direi che visto che abbiamo in esame questa cosidetta « seconda parte », la definissimo « Titolo II° » e poi, rispettivamente,

«Titolo III°». A pagine 7, dove si dice «Parte II°»; mettiamo «Titolo II°».

Sono posti in votazione gli articoli che vanno dal 18 al 54 comprendenti il Titolo IIº della presente legge.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Questo titolo IIº o parte II², escluso l'articolo 18, in cui si parla del Presidente della Giunta regionale, riporta quasi in modo perfetto, la seconda parte del decreto legislativo 7.1.46, n. 1; quindi, prima di giungere alla votazione, faccio due proposte. La prima, sicuramente sarà bocciata da questo Consiglio perché viene da me: sostituire l'articolo 19 e seguenti, fino al 54 compreso, con un unico articolo che presenterò al Presidente. « Le operazioni preliminari e la votazione avranno luogo a norma del decreto legislativo 7.1.46, n. 1. In esso decreto sono elencate le penalità per i reati previsti ». Qualora, come prevedo, questo emendamento fosse respinto, mi trovo di fronte ad una legge dello Stato; quindi è assurdo che io la voti. Se non accettate l'emendamento, devo astenermi.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento sostitutivo degli articoli dal 19 al 54 del Titolo II° della presente legge.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ein Abänderungsvorschlag des Abg. Cristoforetti, u.zw.: Der Wahl vorausgehende Handlungen und die Abwicklung des Wahlganges finden gemäss Statthalter-Gesetzdekret vom 7.1.46, Nr. 1 statt. In diesem Dekret sind die Strafbestimmungen für Straftaten vorgesehen. Er zielt daraufhin, diesen zweiten Teil aufzuheben und auf das Staatsgesetz rückzuverweisen.

(Una proposta di modifica del consigliere Cristoforetti, e cioè: « le operazioni preliminari e la votazione avranno luogo a norma del decreto legislativo 7.1.1946, n. 1. In esso decreto sono elencate le penalità per i reati previsti ». Essa tende a sostituire questa seconda parte ed a far richiamo alla legge dello Stato).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo pregare il dottor Benedikter di tradurre, che uno dei motivi che mi spinge a far questo è che, in questi articoli si parla di forze di polizia. È assurdo che facciamo leggi prendendo in esame delle situazioni già regolate dalle leggi dello Stato, che non possiamo in alcun modo cambiare. Domani, quando ci sarà la Repubblica di San Vigilio, potremo anche farlo, ma oggi è Regione, Regione autonoma fin che volete, ma è Regione dello Stato!

PRESIDENTE: È messa ai voti la proposta del consigliere Cristoforetti. Chi è d'accordo di accettare l'emendamento sostitutivo degli articoli dal 19 fino al 54, è pregato di alzare la mano.

PARIS (P.S.L.I.): Se si vuole, si deve votare un articolo di riferimento, ma non 28 articoli. Introduciamo un precedente molto pericoloso. Tuttavia non voglio ostacolare i lavori e mi astengo dalla votazione. Dico però che non è consentito dal Regolamento che fissa la procedura dei nostri lavori, di approvare un complesso di articoli; gli articoli devono essere votati uno per uno.

PRESIDENTE: Il nostro Regolamento stabilisce che si voti non solo articolo per articolo, ma comma per comma, però quando si tratta di gruppi di articoli che sono già legge statale possiamo esprimere un voto col quale li adottiamo senza alcuna modificazione. Chi è d'accordo con l'emendamento sostitutivo

degli articoli dal 19 al 54 « Titolo Secondo », è pregato di alzare la mano. Favorevoli 2; contrari 23; astenuti 2.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Per gli articoli che vanno dal 55 in avanti, trattandosi di disposizioni penali che noi non siamo in grado di stabilire, io mi asterrò dal voto ed anche dal discuterli, a meno che non venga fatto un richiamo, come ho detto nel mio emendamento, in quanto che, ripeto, è assurdo che noi votiamo articoli della legge dello Stato che si inseriscono per conto loro. Non abbiamo competenza per decidere in materia di penalità.

PRESIDENTE: Mettiamo ai voti il Titolo II° complessivo degli articoli che vanno dal 19 al 54. Il complesso degli articoli dal 18 al 54 è stato approvato con 28 voti favorevoli e 4 astenuti.

Chi approva l'articolo 55 è pregato di alzare la mano. 28 favorevoli.

Articolo	56	-	29	favorevoli
<b>»</b>	<i>5</i> 7	-	28	<b>»</b>
<b>»</b>	58	-	28	<b>»</b>
<b>»</b>	59	-	29	<b>»</b>
<b>&gt;&gt;</b>	60	-	29	<b>»</b>
>>	61	-	29	»
>>	62	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	63	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	64	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	65	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	66	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	67	-	29	<b>»</b>
<b>»</b>	68	-	29	<b>»</b>
<b>&gt;&gt;</b>	69	-	29	<b>»</b>

Prima di passare alla votazione sul complesso, bisogna esaminare l'introduzione del progetto di legge. L'introduzione che era stata proposta dal consigliere Toma, è di questo tenore: « Vista la legge 7.1.46 n. 1, visto il I° comma dell'articolo 5 e l'articolo 54 dello Statuto speciale del Trentino e Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5), il Consiglio regionale approva la seguente legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali della provincia di Bolzano ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Pur mantenendo la sostanza di questo preambolo, direi di evitare la citazione degli articoli. Tanto l'accordo sulla competenza, anche per quanto concerne la nostra facoltà di emanare questa legge, si trova nello Statuto speciale.

PRESIDENTE: Il preambolo viene modificato: « Visto l'articolo 5 comma I° e l'articolo 54 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26.2.48 n. 5) il Consiglio regionale approva . . . » È aperta la discussione.

CAMINITI (P.S.I.): Io non so come si possa citare in questa legge regionale un riferimento alla legge del 1948, quando, con l'articolo 5 di questa stessa legge sono stati violati i principi indicati nella legge citata nel preambolo stesso. Francamente mi sorprende ancora più, in quanto adesso si propone una legge violata.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del preambolo. Il nostro regolamento prevede la votazione segreta solo quando si tratta di caso personale, altrimenti deve essere richiesta da tre consiglieri.

SALVETTI (P.S.I.): Fin da ora faccio domanda esplicita che venga fatto appello nominale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Bisogna essere un terzo allora!

SALVETTI (P.S.I.): Non fa niente.

PARIS (P.S.L.I.): Nelle Norme di attuazione che hanno fissato la modalità e la procedura per atti di questo Consiglio, era detto in modo esplicito che, in difetto di un regolamento interno del Consiglio, dovesse essere applicato il regolamento della Camera dei deputati. Ora, al Parlamento, le leggi — mi ricordo che una volta ne sono state votate 12 contemporaneamente — si votano a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Noi, con il Regolamento che ci siamo dati, siamo impegnati alla votazione per scheda segreta se tre consiglieri la richiedono.

UNTERRICHTER (D.C.): Se un terzo domanda l'appello nominale, io mi associo alla richiesta di appello nominale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo la votazione segreta e metto la prima firma; prego altri due consiglieri di firmare.

BRUSCHETTI (D.C.): Dato che Cristoforetti crede che qualcuno debba votare e qualcuno abbia il cervello portato all'ammasso, io propongo che la votazione venga fatta a scrutinio segreto.

CAPRONI (P.P.T.T.): Accedo alla proposta di Salvetti di votare per appello nominale.

BANAL (D.C.): Sono del parere di votare per appello nominale, perché nella votazione di una legge, ognuno deve assumersi la propria responsabilità e non trincerarsi dietro un voto segreto.

DEFANT (A.S.A.R.): Accetto in pieno la proposta Salvetti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Trattandosi dell'affermazione che ognuno deve assumersi la sua responsabilità, accetto l'appello nominale.

PRESIDENTE: Osservo che se arriva su questo tavolo la richiesta di votazione segreta, seguiamo la richiesta di votazione segreta. Il nostro Regolamento provvisorio, in quanto approvato dal Consiglio, sostituisce perfettamente qualunque altro regolamento. Se si presenterà una domanda per la votazione segreta, procederemo immediatamente alla votazione segreta.

(Viene presentata una richiesta di appello nominale).

Prima di procedere alla votazione richiesta per appello nominale della legge per le elezioni comunali nella provincia di Bolzano, si pregano i signori Consiglieri di fare la loro dichiarazione di voto.

BANAL (D.C.): Considerata l'urgenza delle elezioni amministrative in Alto Adige, il gruppo democratico cristiano, considerato che il Consiglio regionale ha la potestà di legiferare in materia; considerato che le disposizioni della legge regionale non contrastano con i principi della legge nazionale che, per altro, rimangono indifferenti, riconosciuta fin dal primo momento la superiore necessità di dare prova completa di collaborazione fra i gruppi etnici; ritenuto che i principi siano suggeriti da una equilibrata e condivisa valutazione delle esigenze stesse, auspicando che questa prova voglia sussistere per una maggiore comprensione pacifica per le elezioni comunali della provincia di Bolzano in un clima di distensione e di armonia, voto favorevolmente.

PARIS (P.S.L.I.): Sono d'accordo anch'io che in provincia di Bolzano si renda urgente l'elezione delle amministrazioni comunali dopo quattro anni dalla fine della guerra questo dovrebbe essere già un fatto compiuto — tuttavia, per il fatto che la legge limita, creando delle difficoltà, il diritto elettorale amministrativo e non consente la candidatura in comuni diversi da quelli dove il cittadino è iscritto nel registro della popolazione stabile, per l'applicazione del sistema Van d'Hondt, che dà sempre il premio alla maggioranza (in una provincia, a Padova, su 165 comuni ben 95 hanno la maggioranza) per il fatto che la legge contiene disposizioni penali che non sono nostre, che sono dello Stato, dichiaro di votare contro.

SALVETTI (P.S.I.): Parlo anche a nome del collega Vinante, e sono autorizzato anche a parlare a nome dei colleghi Scotoni e Bettini-Schettini. Dico subito che noi ci asterremo dal voto. I motivi enunciati in parte dal collega Paris sono identici a quelli che avrei potuto sviluppare io stesso. Avrebbero potuto e dovrebbero indurci a rispondere negativamente sull'intero testo della legge. Tuttavia vogliamo limitarci ad una formula che non può apparire moralmente di incertezza, vuol lasciare la responsabilità a chi, votando, ritiene idonea la legge testé discussa, per raggiungere quella meta che è stata abilmente ed anche utilmente accordata al testo delle dichiarazioni del capogruppo della Democrazia cristiana. La ragione è che noi riteniamo la legge come tale, genericamente senza entrare in particolari, troppo distante dalla legge nazionale. Un aspetto soprattutto, che io non posso non sottolineare, che è il punto cruciale del dissenso, è stato nell'ultimo comma dell'articolo 5, che riguarda l'elettorato passivo. Per di più personalmente

con qualche collega, ma non tutti gli altri, non credo alla utilità ed alla capacità risolutiva della formula qui congegnata. Per l'articolo 9, nella sua formula, potrà essere in ripiego, ma nella sostanza rimane tutto allo stato di esposizione pericolosa, come abbiamo previsto e denunciato. C'è anche un'altra ragione, questa è di carattere personale: che nella legge si fa un riferimento, per conto mio eccessivo, al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Noi riteniamo non idonea una legge come questa per raggiugere la meta. Se le conseguenze successive, di natura procedurale, pregiudiziale e di natura politica e di controllo, verranno a dare torto alla legge stessa, noi non avremo la coscienza di essere corresponsabili, di averla votata in quella forma. Concludo dicendo fra il resto che per noi rimane questo punto fondamentale: eravamo desiderosi di fare una legge che raccogliesse l'unanimità, abbiamo anche l'impressione che si sia voluto, per adoperare una frase corrente, tirare troppo la corda. Non si è voluto su taluni punti, da qualche parte, recedere su quel terreno che credevamo un giusto mezzo. Questo aver voluto tirare troppo la legge mi sembra pericoloso e rende, in sintesi, la legge stessa non idonea. Per questo motivo e, non volendo dare un contributo alla legge, che riteniamo pericolante nella struttura, ci asteniamo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il mio intervento durante la discusione di questa legge che ci accingiamo a votare, ha sufficientemente chiarito il mio punto di vista e quello del collega Mitolo. In sede di inizio di discussione ho proposto — attraverso una mozione d'ordine — il rinvio immediato della legge ad una Commissione mista di avvocati e di legali — ed in Consiglio ne abbiamo per lo meno

pag. 20

otto— perché fosse stabilita immediatamente la competenza o meno del Consiglio e legiferare in materia, non parendomi sufficiente, in mancanza di Norme di attuazione, il paragrafo Iº dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 che emanò lo Statuto regionale. La mozione è stata da me ritirata in seguito ad una insinuazione del collega Caminiti, insinuazione che sono certo, è andata al di la di quelle che erano le sue intenzioni. Successivamente avanzavo una nuova richiesta, durante la discussione della legge, e la stessa richiesta aveva ancora una volta la stessa fine. Ho sollevato obiezioni precise in sede di discussione dell'articolo 5, relative alla residenza, votando anzi, con il collega Mitolo, contro l'articolo stesso. Sono conscio del desiderio, che è un diritto delle popolazioni dell'Alto Adige, di crearsi nuovi organi amministrativi e so che il problema è di natura urgente perché le popolazioni italiane dell'Alto Adige, di lingua italiana e di lingua tedesca, hanno diritto della libera scelta dei loro amministratori. La legge, d'altra parte, era allo studio da molti mesi e quindi la maggioranza era in grado, qualora lo avesse voluto, di far stabilire, da organi competenti, la competenza o meno del Consiglio a legiferare in materia. Respingo l'affermazione del caprogruppo della Democrazia cristiana, il quale ha affermato, che questi articoli di legge, non sono in contrasto con la legge dello Stato. Il contrasto appare evidente nella limitazione offerta dall'articolo 5. Rilevo poi, con animo addolorato, che la proposta di appello nominale ha fatto allontanare un consigliere che ha sempre votato contro o si è astenuto nelle votazioni. Osservo decisamente che l'appello nominale è utile solo alla disciplina di partito e suppongo che, in ciò non si veda un'offesa; suppongo, dalla richiesta di

appello nominale che ci siano stati dei precisi accordi fra i due partiti di maggioranza, al quale il partito della Democrazia cristiana non si sentiva di venir meno, neppure con l'eventuale evasione dei voti di qualcuno dei suoi consiglieri. In seguito a queste considerazioni ritengo che la legge contrasta con la legge dello Stato per il contenuto dell'articolo 5. Ritengo che la nostra legge è al di fuori della competenza in modo assoluto per il contenuto della parte seconda. La tesi richiama disposizioni di legge dello Stato, già votate, per le quali noi non potremmo esprimere un voto né favorevole, né contrario, quindi il mio voto dovrebbe essere di sanzione, ma visto il contenuto dell'articolo 5, nel quale vedo un grave pregiudizio ai diritti ed agli interessi delle popolazioni di lingua italiana e degli italiani dell'Alto Adige, ho premesso che anche i tedeschi sono italiani, voterò contro.

TOMA (IND.): Signor Presidente e Signori del Consiglio, è veramente una responsabilità che deriva a molti di noi che vivono da lunghi anni in Alto Adige e che, nella loro lunga permanenza in un posto particolarmente delicato, hanno anche acquistato una particolare sensibilità politica, sensibilità politica che deriva anche dal fatto di un legittimo onesto riconoscimento di quelli che sono alcuni sacrosanti diritti delle popolazioni che vivono sul posto, e quando io parlo di diritti, intendo estendere questo attributo sia alle popolazioni di lingua tedesca, sia alle popolazioni di lingua italiana e di lungua ladina, che molti dimenticano. Naturalmente non sono d'accordo col consigliere Salvetti nell'aver inteso di avere un po' tirate le corde nell'approvazione più o meno parziale degli articoli e negli emendamenti degli articoli, ma viceversa noto una certa fretta, e perciò io avevo

pregato fin dal primo momento, sia il Presidente, sia la Commissione legislativa, di posporre gli ordini del giorno e di portare alla fine la discussione di questa legge. Non avrebbero spostati i termini di gran che, perché si trattava di uno spostamento di 8 - 10 giorni, cioè quel tempo sufficiente e necessario per ponderare bene un provvedimento legislativo, anche perché è la prima volta che ci accingiamo a fare una legge così complessa, così delicata. Devo dar ragione al consigliere Paris: è una materia che non si improvvisa, pur rispettando la Giunta; lungi da me l'idea di menomare il lavoro compiuto dalla Giunta regionale, tuttavia anche il lavoro fatto dalla Giunta regionale è stato fatto affrettatamente, perché molte discussioni si sarebbero potute evitare, se avessimo avuto la possibilità di studiare a fondo tutti questi articoli che, ripeto, nella loro maggior parte considerano una materia molto delicata sia dal punto di vista del diritto costituzionale, sia dal punto di vista legale e giuridico. Ora devo essere coerente coi miei principi: alla prima seduta feci presente che si riconosceva questa indispensabilità, che cioè gli enti morali della provincia di Bolzano abbiano gli organi amministrativi, ed è bene che il Governo si decida a comprendere questa necessità. Sono perplesso di fronte ad alcuni principi che qui si affermano, soprattutto per quanto concerne il IVº comma dell'articolo 5 ed alla parte penale, all'articolo 9. Per questo ho espresso il mio dissenso e lo mantengo. E quindi, essendovi ormai sanciti questi principi non posso più aderire a questa idealità di assicurare la libertà di voto a tutti i cittadini che vivono in qualunque posto del nostro Paese. Di fronte a questa affermazione di principio sono dolente, perché conosco la necessità inderogabile che gli enti morali si diano un'amministra-

zione elettiva, ma con coscienza non mi posso assumere la responsabilità di dare la mia approvazione ad un simile progetto di legge, perché ho anche la responsabilità di coloro che hanno in me riposta la fiducia, che guardano con particolare attesa alla legge che forse domani potrebbe anche pregiudicare i diritti della popolazione di lingua italiana. Concludo con l'affermare che sono indotto a votare contro il prevvedimento di legge, mantenendomi coerente al principio espresso nella prima parte, coerente con i principi di coscienza verso il partito e la popolazione italiana.

CAPRONI (P.P.T.T.): Il Partito del popolo tirolese trentino, visto l'articolo 5, n. 1 e l'articolo 54 dello Statuto per la Regione del Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ritenuta la competenza di questo Consiglio a emanare una legge per le elezioni comunali della provincia di Bolzano, ritenuto che il progetto legge, testé esaminato ha fatti saldi e principi dell'ordinamento giuridico con lo Statuto, è in armonia con la Costituzione e non lede gli interessi nazionali ed è in armonia con i principi stabiliti dalle leggi elettorali in materia di elettorato amministrativo, considerato che è vivo desiderio delle popolazioni di entrambi i gruppi etnici dell'Alto Adige di avere finalmente la possibilità di eleggere i propri organi rappresentativi nei comuni; esprime voto favorevole al progetto di legge nel suo complesso, nella fiducia che da parte statale si tenga conto di tutta la buona volontà che noi abbiamo dimostrata e della particolare situazione psicologica e mentale delle popolazioni dell'Alto Adige e anche della grande maggioranza della popolazione trentina di fronte ai principi affermati nel progetto di legge.

CAMINITI (P.S.I.): La discussione di questa legge ha rivelato aspetti squisitamente politici, dei quali forse non sempre e non tutti si sono resi esatto conto, e forse io stesso, che ieri e nella prima seduta di questo Consiglio per la discussione di tale legge ho accennato ad alcuni argomenti, forse io stesso nell'accennarli non mi ero reso completamente conto di quella situazione, perché oggi, parlando con un esponente di altro partito, in separata sede, mi sono reso quasi anche più chiaro il problema particolare dell'Alto Adige. Mi si disse, infatti, che io, con una mia dichiarazione, avrei quasi voluto o tentato di creare due concezioni di cittadini in Alto Adige: cittadini di prima classe, e cittadini di seconda classe. Secondo l'interpretazione di questo collega, i cittadini di prima classe sarebbero i cittadini italiani, ed i cittadini di seconda classe sarebbero i cittadini sud-tirolesi di lingua tedesca. Sono stato veramente molto turbato da questa interpretazione, perché, se mai, la mia intenzione era esattamente l'opposto di quella interpretazione. E precisamente in dipendenza delle situazioni che si teme si possano creare, e si sono create in qualche caso in Alto Adige, io, se mai, temevo e temo l'opposto di tale situazione, cioé che i cittadini italiani possano diventare i cittadini di seconda classe. È solo una preoccupazione. Non è un'accusa, collega di lingua tedesca, è una preoccupazione determinata dalla realtà esistente, nel fatto che voi nella provincia detenete la stragrande e preponderante maggioranza e quindi abbiamo timore che chi ha tutta la spada per il manico, ad un certo momento si senta, forse incoscientemente, indotto ad usarla con troppa forza. Ho impostato il problema, animato dall'unico desiderio di evitare cittadini di prima classe e di seconda classe, di avere nell'Alto Adige una piena garanzia di diritti

dell'uno e dell'altro gruppo etnico, posti sul pieno ed assoluto piano di parità. Mentre, purtroppo, mi pare che dal complesso degli articoli che sono stati votati in questa sede, questa parità non sia assicurata, non solo, ma evidentemente la presa di posizione decisa nei confronti dell'elettorato passivo --che a mio modestissimo avviso rappresenta una conquista umana e sociale di portata immensa, per la quale nessuno avrebbe dovuto avere delle titubanze - rappresenta indubbiamente una menomazione di diritto tale, nei confronti dei cittadini italiani, che sanno l'esistenza di questa legge sulle elezioni nazionali, che basterebbe da sola per indurmi a non poter accettare questa legge. Ci sono inoltre molte considerazioni che sono state già esposte. Quella che riguarda la parte terza della legge: disposizioni penali. È evidente che noi non possiamo fare una legge, nella quale siano incluse disposizioni di carattere penale. Se volevate salvare il progetto di legge, bisognava, a mio avviso, avere il coraggio di dire: facciamo l'articolo di riferimento alla legge penale e salviamo il progetto. Non si è avuto il coraggio di fare questo e bisogna subire le conseguenze di incostituzionalità, e di piena, assoluta incompetenza ad emanare leggi di carattere penale, l'inclusione di disposizioni che si riferiscano a questioni penali. C'è la questione dell'articolo 16, della competenza del Presidente provinciale, che ha determinato serie preoccupazioni nella maggioranza che ha votato a favore di una sospensiva e che oggi, stranamente, è stato risolto con un voto quasi plebiscitario. Ricordo di essere stato solo a votare contro questo articolo, unicamente per la motivazione di carattere giuridico amministrativo che ho esposto ieri sera e credo opportuno di non ripetere questa sera. Non è per fare dell'ostruzionismo,

signori della maggioranza, voi sapete di esservi assicurato il voto che fa varare nei limiti del possibile questa legge. Il fatto quindi che io voto contro, come voterò contro questa legge, non porta nessun danno. Questo mio voto contro non è quindi di ostruzionismo, né tende ad avere un certificato anticipato di illuminato o non illuminato. È semplicemente determinato da una precisa posizione politica e morale nel senso di dire con certezza un complesso - di motivi, perché ho sempre esposto a viso aperto nella mia vita politica, quelle che sono le mie convinzioni, affinché ciascuno possa sempre trarne le conseguenze precise. Io dico che, soprattutto per la difesa della libertà di scegliersi colui che si vuole come amministratore, per il bene di tutti, voto contro questa legge.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso condividere i principi esposti dai precedenti oratori, ad eccezione di quelli della Democrazia cristiana. Sia in materia penale che in altri campi mi sono già espresso e ritengo utile ripetere il mio concetto. Sarò indulgente nel definire i signori della Costituente come buoni uomini, nell'aver varato questo Statuto speciale, che deroga dalla legge costituzionale, e deroga dal titolo quindi, senza curarsi se il legislatore avrà una determinata competenza in campo penale o meno. Quindi il legislatore voleva fare una legge senza preoccuparsi se questa legge era costituzionale o meno. Prima deficienza che non è colpa del Consiglio, né di noi autonomisti, perché noi abbiamo presentato richiesta particolare a Roma in tre commissioni. Siamo andati giù, abbiamo espresso la necessità assoluta di creare qualche cosa di organico che abbia almeno il buon senso, se non un significato giuridico. Non è stato fatto. Oggi noi ci troviamo nell'assoluta necessità

di applicare lo Statuto. Non possiamo applicarne un altro. Ci troviamo di fronte al problema della convivenza pacifica con un gruppo etnico tedesco; base per l'applicazione di questo principio è appunto riconoscere il loro diritto particolare nella ricostituzione di amministrazioni su base elettiva. Come dovevamo fare noi a riconoscere loro questo diritto se non applichiamo l'articolo 5, comma I° e l'articolo 54, i quali enunciano che deve essere applicata la proporzionale? Ora sono due articoli di legge costituzionale. Nella stesura del progetto legge sono stati rispettati tutti i principi informatori del diritto elettorale. Ma certamente avremo bene il diritto, se applicheremo la legge costituzionale, di derogare, in parte, da una legge ordinaria, pur rispettando i sacrosanti diritti di tutti i cittadini, perché non possiamo ammettere ciò che è avvenuto in passato, immissione a scopi politici di masse elettorali nei comuni dove queste masse non hanno alcun interesse. Questo non lo ammetteremo mai. Avvenga quello che vuole avvenire, noi saremo nettamente contrari a che si ripeta il passato. In questo senso, ed in considerazione di queste superiori necessità, in considerazione che nessun diritto è stato violato, in considerazione che noi dobbiamo tendere a quella che è la base dell'autonomia, cioè la pacifica convivenza con il gruppo etnico tedesco, darò la mia piena approvazione alla legge, ma la considero un sabotaggio.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ich möchte voraussetzen, nachdem der Abg. Caminiti gesagt hat, dass über das System, wie gewählt wird, zwischen den Mehrheitsparteien Abmachungen da seien, es keine solche gegeben hat, sondern dass

der Beschluss, zu einer solchen Wahl überzugehen, erst zuletzt gefasst wurde, ohne dass die Parteien sich vorher konsultiert hätten.

Das Gesetz, welches jetzt zur Abstimmung kommt, enthält 3 Punkte gegenüber dem Staatsgesetz, das diese Materie regelt:

- 1) Die Residenzpflicht für das aktive Wahlrecht;
- 2) die Residenzpflicht für das passive Wahlrecht;
- 3) die Durchführung der Bestimmungen, die im Artikel 54 des Statutes enthalten sind.

Was die Residenzpflicht für das aktive Wahlrecht anbelangt, so hält sich unter Gesetz genau an die Prinzipien, die im Staatsgesetz vorgesehen sind. Denn im Staatsgesetz ist vorgesehen, dass man in die Wählerliste eingetragen werden muss bzw. eingetragen ist, wenn man die Residenz hat; und dieses Prinzip ist von uns angenommen worden. Es stimmt, im Saatsgesetz ist eine Ausnahme vorgesehen. Diese Ausnahme (Artikel 10 des Staatsgesetzes) könnte bei uns nicht angewendet werden, weil sie gegen den Artikel 54 des Autonomiestatutes ist, welcher vorschreibt, dass die Wahl die gerechte Aufteilung vorsieht, d.h. gerechte Aufteilung der ethnischen Gruppen. Und deswegen, weil der Artikel 54 des Statutes diese vorschreibt, könnte die Ausnahme, welche im Staatsgesetz vorgesehen ist, nicht in unser Gesetz hineinkommen; das Prinzip jedoch ist angenommen worden.

Eine andere Sache. Es wäre wirklich verwunderlich, wenn das Autonomiestatut sagt, da wir für die Regionalwahlen, für das aktive Wahlrecht, 3jährige Ansässigkeit haben sollen, so wäre es doch lächerlich, wenn man hier nicht einmal die Residenz als solche verlangen würde. Hinsichtlich des passiven Wahlrechtes möchte ich das gleiche sagen. Auch hier keine Statutenverletzung. Es stimmt, dass das italienische Staatsgesetz sagt: es ist jeder wählbar, der in irgend einer Gemeinde der Republik die Residenz hat. Aber es stimmt auch, dass es ein italienisches Gesetz gibt, welches sagt: für die Regionalratswahlen ist es Pflicht, dass man die Residenz in der Region hat. Und wenn hier von einer Übertragung des Prinzips gesprochen werden kann, so ist dieses Regionalwahlgesetz die erste Übertragung und die erste Durchbrechung. Wir haben dieses Gesetz nur logisch angewandt, in dem wir gesagt haben, wenn es für das passive Wahlrecht die Residenz in der Region braucht, so kann man das auch bei den Gemeindewahlen verlangen. Man kann sagen was man will, aber das ist keine Verletzung. Wir wollten die Durchführung der Bestimmungen, die im Artikel 54 enthalten sind. Wir sind bis ins Kleinste gegangen, um den Artikel 54 in diesem Gesetz zum Durchbruch zu bringen.

Jetzt noch eine andere Sache. So wie die Grundsätze und die Bestimmungen in diesem Gesetz enthalten sind, so sind auch die Grundsätze unserer Bevölkerung, die wir hier vertreten. Nachdem diese Bestimmungen den Erwartungen und Wünschen unserer Bevölkerung entspringen, die wir hier vertreten, stimmen wir für dieses Gesetz.

(Questa legge che adesso viene posta ai voti, contiene tre novità, se le posso chiamare così, di fronte alla legge nazionale, che regola la stessa materia. La prima è l'obbligo della residenza per l'elettorato attivo, la seconda è l'obbligo della residenza per l'elettorato passivo, e la terza è l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 54 dello Statuto. Queste sono le tre novità che porta questa legge regionale; se non portasse nessuna novità, allora io mi chiedo per quale motivo abbiamo l'autonomia e per quale mo-

tivo la Regione ha il potere di legiferare. Se non ci fossero delle innovazioni, perché i poteri legislativi sono stati dati alla Regione? Appunto per adattare la legge ai bisogni della situazione ed alle aspirazioni del luogo. Per quanto riguarda la prima novità, l'obbligo della residenza per l'elettorato attivo, posso dichiarare che non siamo andati contro ai principi sanciti dalla legge nazionale in materia, in quanto che sono proprio le leggi nazionali che dicono che per essere iscritti nelle liste elettorali bisogna avere la residenza. Ora è vero che a questo principio la legge nazionale aggiunge l'eccezione, ma l'eccezione non viene accettata in questa legge, perché altrimenti saremmo andati contro l'articolo 54 dello Statuto che vuole garantire la giusta rappresentanza dei gruppi linguistici nei consigli comunali. Per questo motivo, perché ci siamo attenuti allo Statuto, ogni eccezione — ma non i principi — è stata scartata. Poi mi si dica, Signori, se noi per Statuto possiamo stabilire che per le prossime elezioni regionali si possano chiedere per l'elettorato attivo, tre anni; mi domando: possiamo chiedere tre anni, se non possiamo chiedere la sola residenza? Sarebbe bene illogico!

La seconda innovazione è l'obbligo della residenza per venire eletti, per l'elettorato passivo. Anche qui noi non andiamo contro la legge dello Stato, perché il decreto legislativo, che ha sanzionato la legge regionale, e che è venuto dopo le altre leggi dello Stato in materia, dice che per aver diritto all'elettorato passivo nelle elezioni regionali, bisogna avere la residenza nella regione. Caso mai, se c'è una violazione, la violazione è già avvenuta con questa legge, che ha indetto le elezioni regionali.

Ora io credo che se già una legge ha stabilito che per le elezioni regionali e per poter esercitare l'elettorato passivo si debba avere la residenza nella regione, sia un ben giusto corollario chiedere lo stesso quando si parla di elezioni comunali. Dunque niente violazione. Noi dobbiamo cercare le « non violazioni », perché chi cerca le violazioni non ha intenzioni di fare la legge.

Un'altra cosa è l'attuazione pratica dell'articolo 54 dello Statuto. Io mi domando se noi non abbiamo sviscerata tutta la legge e tutti gli articoli per applicare puramente ed interamente l'articolo 54 dello Statuto. L'abbiamo applicato quando abbiamo adottato il sistema Van d'Hondt, contro il sistema maggioritario che vige in Italia. Siamo andati fino alle frazioni per applicare queste richieste dell'articolo 54. Questa è stata una nostra particolare attenzione ed io credo che in questo senso la legge sia anche perfetta).

Vorrei rispondere anche al dottor Caminiti. Egli ha parlato di cittadini di primo e secondo grado . . .

## CAMINITI (P.S.I.): Classe!!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Classe! Non esistono cittadini di prima e seconda classe, e per legge non ne devono esistere.

## CAMINITI (P.S.I.): Bene!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): In questa legge non vengono distinti cittadini di prima o di seconda classe, perché tutti coloro che acquistano la residenza possono votare, e per acquistare la residenza c'è la legge nazionale, e questa legge viene applicata tanto per i cittadini italiani di lingua italiana, quanto per i cittadini italiani di lingua tedesca che, in base a questa legge possono chiedere la residenza. Se non la vogliono chie-

dere, perché vogliono sfuggire alle tasse, allora è questione loro, privata. Ma c'è un'altra cosa. L'elettorato passivo non menoma il diritto di una categoria di gruppo etnico, ma anche dell'altro, perché anche per i cittadini di lingua tedesca non sarà possibile candidare in un altro comune, dove non hanno la residenza. Anzi noi abbiamo dato un termine a tutti per prendere la residenza. Mi sembra che qualcuno vada troppo facilmente al di sopra delle giuste aspirazioni della popolazione che noi rappresentiamo. Per i motivi di cui ho parlato sopra noi siamo favorevoli a questa legge.

PRESIDENTE: Si procede alla votazione della legge per le elezioni nella provincia di Bolzano. (Appello)

Esito della votazione. 31 favorevoli; 5 contrari; 4 astenuti.

La legge per le elezioni comunali nella provincia di Bolzano è approvata con 31 favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti.

TOMA (IND.): Quanti sono gli assenti?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): 6 assenti.

PRESIDENTE: Esiste da parte del consigliere Defant una interpellanza urgente.

DEFANT (A.S.A.R.): Si tratta di un caso gravissimo, di 40 o 50 commercianti ambulanti. È una categoria che da molto tempo esercita questa attività; è una categoria di trentini che periodicamente si reca nella provincia di Bolzano per guadagnarsi il pane. Ora questa categoria è stata soggetta a delle limitazioni molto gravi, tanto che alla metà di ottobre ha fatto due settimane di sciopero, dall'8 al 15 ottobre. Dica quello che vuole Caminiti, le cose sono così. Successivamente essi

chiesero all'Ispettore dell'annona Zanchi, di venire ad un accordo che sistemasse definitivamente la loro posizione. Di cosa si trattava in fine? Tutti sanno che vi sono delle disposizioni nell'assegnazione dei posti a determinati commercianti ambulanti. Ora queste disposizioni erano state rotte, di modo che in questa riunione, che si svolse nell'ufficio di Zanchi, si addivenne ad un accordo, e cioè che agli elementi più anziani dei commercianti ambulanti della città di Trento e della provincia di Bolzano e di Trento si assegnino posti migliori. Trattasi di elementi che frequentano il mercato di Bolzano da circa 25 anni. Questo era stato l'accordo concluso con Zanchi. Senonché il sabato successivo, non si sa per quale motivo, questi posti erano già occupati da altri, su assegnazione di Caminiti, che è anche Assessore all'annona. I nostri commercianti ambulanti si trovarono confinati alla periferia della piazza, di modo che gli affari hanno diminuito di molto, tanto che oggi hanno determinato di abbandonare definitivamente la piazza di Bolzano — riferisco le loro parole — se non verrà resa loro giustizia. Ma c'è stato un incidente significativo. Il sabato successivo, il consigliere Caminiti si trovava sulla piazza e sorse una discussione alla quale parteciparono alcuni commercianti ambulanti trentini. Naturalmente la discussione era un po' vivace, dato l'argomento, ed anche le passioni erano un po' accese. Il consigliere Caminiti ha risposto testualmente: Se non vi accontentate di questo posto, abbandonate pure la provincia di Bolzano.

## CAPRONI (P.P.T.T.): Bella questa!

DEFANT (A.S.A.R.): Io confermo queste parole con le relative firme e con le testimonianze: « abbandonate la provincia di Bolzano! ».

CONSIGLIERE: Per andare a Taormina!

DEFANT (A.S.A.R.): Un momento fa, Caminiti diceva, o per lo meno paventava, che nella provincia di Bolzano si creassero due categorie di cittadini, una composta di cittadini di lingua tedesca ed una composta di cittadini di lingua italiana. Ma mi sembra che se ne sta creando una terza: i cittadini di lingua italiana che parlano il dialetto trentino!! E questo per invito del consigliere Caminiti. Ripeto che questo che affermo in questa sede, sono sempre disposto a confermarlo con le firme, se necessario, con le testimonianze degli interessati. Bisogna rispettare i loro diritti e non si può nemmeno invitarli ad abbandonare la provincia di Bolzano. Il signore, invitato ad abbandonare la provincia di Bolzano, rispose per le rime e disse: « Se c'è qualcuno che deve abbandonare la provincia di Bolzano è lei, non io che sono nato in queste terre ». E la risposta, mi sembra, va bene. Ora non voglio entrare in argomento, dico solo che ho pregato il Presidente della Giunta che intervenga immediatamente presso le competenti autorità provinciali e comunali.

CAMINITI (P.S.I.): L'esposizione del collega Defant, che non qualifico, perché c'è troppo veleno dentro, c'è troppa demagogia di bassa lega, mi costringe a prendere la parola, perché il fatto si attribuisce a me, non so perché; in sostanza la determinazione, come risulta dagli atti, è stata presa dalla Giunta di Bolzano all'unanimità e non da Caminiti. Evidentemente, quando un consigliere regionale ha intenzione di attaccare un altro consigliere regionale per suoi motivi personali, avrebbe per lo meno il sacrosanto dovere, prima di offendere, come è stato fatto, di sen-

tire esattamente non da una sola parte, ma da tutte le parti, e, soprattutto, da quella ufficiale, come la cosa è stata. Comunque, su questo esempio, ha voglia caro Defant, perché posso avere la disgrazia di non essere nato da queste parti, ma questo non significa che sia un motivo per essere offeso da quelli che qui sono nati. Ciò premesso, faccio presente che l'argomento, pur non essendo di competenza, fra l'altro, del Consiglio regionale - e mi sorprende per la seconda volta questa straordinaria tesi lanciata qui in seno al Consiglio, perché il Consiglio non ha competenza di controllare amministrazioni, ma competenza legislativa — passando su tutte queste considerazioni, desidero dire, che i signori, i quali hanno vituperato gli amministratori e tutti i componenti della Giunta comunale di Bolzano, perché avevano fatto il trasferimento del mercato da una zona all'altra, sono stati ripresi da me, che non li conoscevo e non sono tenuto a sapere se quello è nato a Trento o a Mezzocorona; quando sul mercato sono stati ripresi ho detto esattamente questo: «Egregi Signori, la decisione è stata presa dagli amministratori del comune di Bolzano, se voi che non siete commerciati di Bolzano, perché quelli li conosco, non gradite venire al mercato di Bolzano, cambiate mercato ». Questo ho detto e quando ho detto questo, c'era con me presente Zanchi; se quel signore si è sentito di dirmi: « Signor Assessore se c'è qualcuno che se ne deve andare da queste parti, è proprio lei », non ho fatto altro che ripetere l'incidente alla Giunta, perché la Giunta ha deciso di sospendere due persone per due mercati. Ma poiché una di queste due persone è venuta da me a dire che si era sbagliato, ho detto che prendo atto di questa dichiarazione e che ero lieto di questa comprensione reciproca; « lei torni al mercato e per lei è tutto finito». L'altro

signore ha voluto montare la cosa ed è venuto dal capitano della batteria, che è proprio il « compagno » Defant, ed allora ha creduto opportuno di inscenare questa questione poco chiara e non certo bella. In ogni caso tengo a dichiarare, ed ho sempre tenuto alla mia reputazione personale, che le cose stanno in questi termini. Comunque sfido la parte avversa a provare il contrario, vedremo chi ha ragione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Risponderò la prossima volta, perché l'argomento mi è del tutto nuovo.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Domani alle 9.30 il Consiglio continua i suoi lavori.

Ore 19.25.